

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE POLITICHE TERRITORIALI

(versione aggiornata nella seduta del verbale del 5 maggio 2009)



ART.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DI PIANI PARTICOLAREGGIATI E RELATIVE VARIANTI

Ogni proposta di Piano Particolareggiato può essere presentata dai seguenti soggetti:

- a) Competenti Uffici Pubblici
- b) Professionisti privati incaricati
- c) Professionisti incaricati da soggetti privati, qualora la proposta si riferisce alle zone urbanistiche di cui agli articoli 30 (Zone a Parco), 31 (Zone Naturalistiche Tutelate), 38 (Zone R1 Aree di Ristrutturazione edilizia ed Urbanistica a P.P.) e 33 (limitatamente alle Zone A3-Case a Catalogo) della Legge 29/01/92 n.7 (Legge di P.R.G.)

La proposta è elaborata in relazione all'intera area urbanistica 'oggetto dell'intervento attuativo, la quale è individuata in conformità alla Legge 29 gennaio 1992 n.7 e relativi Allegati come successivamente integrata modificata (Legge di P.R.G.); a tal fine la Commissione per le Politiche Territoriali non procede all'esame di proposte relative ad interventi su singoli lotti di terreno inclusi in più ampia area urbanistica.

L'elaborazione della proposta di Piano Particolareggiato da parte di professionisti incaricati dall'Amministrazione, o nel caso di cui alla lettera c) del precedente paragrafo da soggetti privati, awiene nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Ufficio Urbanistica.

Ogni proposta di Piano Particolareggiato è inviata alla Commissione per le Politiche Territoriali accompagnata da domanda redatta in carta legale indirizzata al Presidente e sottoscritta:

- a) da tecnici progettisti abilitati (iscritti nei rispettivi Albi Professionali o Collegi Professionali nei limiti assegnati alla propria attività professionale e dalle leggi e regolamenti vigenti) incaricati dall'Amministrazione o da soggetti privati oppure dai pubblici dipendenti predisponenti la proposta;
- b) dal responsabile del Progetto.
- c) Nei casi di cui alla lettera c) del primo paragrafo del presente articolo, dal/i soggetto/i privati promotore/i della proposta;

Nella domanda sono indicati:

- a) le generalità dei professionisti privati o dei pubblici dipendenti che hanno provveduto all'elaborazione dei progetti;
- b) le generalità del Responsabile del Progetto;
- c) la località in cui è ubicato l'intervento:
- d) gli estremi catastali delle aree in oggetto;





REPUBBLICA DI SAN MARINO

COMMISSIONE PER LE POLITICHE TERRITORIALI

- e) la descrizione sommaria degli interventi con l'indicazione delle norme e delle leggi di riferimento;
- f) l'elenco della documentazione allegata alla domanda in conformità a quanto previsto dall'articolo 2.

Tutti gli elaborati grafici sono presentati in duplice copia in bollo e sono sottoscritti dai professionisti privati o dei pubblici dipendenti che hanno provveduto alla elaborazione degli stessi.

Gli elaborati grafici unitamente alle relazioni tecniche ed alla domanda di cui sopra sono presentati sia su supporto cartaceo, in formato max UNI AO, sia in formato digitale.

Qualora la proposta sia presentata da tecnici privati o da Uffici Pubblici diversi dall'Ufficio Urbanistica, quest'ultimo provvede a rilasciare ricevuta di deposito.

Nei trenta giorni successivi al deposito il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica verifica la completezza della domanda e della relativa documentazione e prowede a:

- a) in caso di riscontro positivo, rilasciare al/agli Ufficio/i presentatore/i o al/ai tecnico/i incaricato/i ricevuta attestante l'accettazione della pratica;
- b) in caso di incompletezza, richiedere i documenti mancanti che devono essere prodotti entro i successivi 30 gg decorsi inutilmente i quali non si procederà all'istruzione della richiesta che verrà pertanto archiviata;

Il Presidente, su motivato parere della Commissione per le Politiche Territoriali, ed in relazione alla natura ed entità delle opere e degli interventi richiesti, può richiedere documentazione ulteriore rispetto a quella indicata 2.

Ogni domanda, se presentata da Uffici Pubblici diversi o da tecnici privati , prima dell'esame da parte della Commissione per le Politiche Territoriali, è esaminata e verificata dall'Ufficio Urbanistica che, a seguito dell'istruzione della pratica, redige una scheda tecnica di valutazione della stessa.

Le procedure e prescrizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di presentazione di domanda avente ad oggetto proposta di Variante a Piano Particolareggiato.



ART. 2 ALLEGATI AI PIANI PARTICOLAREGGIATI ED ALLE RELATIVE VARIANTI

Alle domande aventi ad oggetto proposta di Piano Particolareggiato o di relativa Variante sono allegati i documenti e gli elaborati tecnici di seguito specificati:

- a) estratti catastali (partita, planimetria, allibramento) rilasciati dall'Ufficio Tecnico del Catasto con l'esatta indicazione delle aree oggetto di intervento, controfirmati dai tecnici che hanno proceduto all'elaborazione dei progetti;
- b) elaborati grafici che illustrino lo stato di consistenza in scala adeguata con profili altimetrici e quote. Devono essere' riportati, inoltre, l'indicazione delle alberature esistenti, la presenza di corsi d'acqua, gli elementi di degrado e/o dissesto;
- c) elaborati grafici che illustrino la proposta progettuale in scala adeguata, con piani quotati e profili altimetrici ante e post opera;
- d) planimetrie con indicazione delle proposte progettuali in cui siano ben evidenziate:
 - 1) la perimetrazione degli isolati, la zonizzazione, le alberature interessate dall'intervento, i sistemi di regimazione delle meteoriche che s'intendono adottare:
 - elaborati planivolumetrici in cui compaiano le indicazioni relative alle sagome d'ingombro, di utilizzazione fondiaria ed all'altezza dei singoli fabbricati. Sulla tavola devono, inoltre, comparire esplicitamente;
 - 2.1) l'indice di utilizzazione territoriale (Ut= Su/St) di progetto e quello esistente;
 - 2.2) l'indice di fabbricabilità territoriale (It= V/St) di progetto e quello esistente:
 - 2.3) la superficie utile di ogni edificio e quella totale suddivisa per gruppi di funzioni.
- e) norme di attuazione:
- f) relazione tecnica descrittiva dell'intervento richiesto, sue finalità ed obiettivi, con dettagliata illustrazione delle motivazioni a supporto delle scelte tecniche adottate:
- g) fotografie che illustrino in modo esauriente la situazione della zona interessata dall'intervento e del suo contesto;
- h) dichiarazione, sottoscritta dal progettista, di conformità con quanto stabilito dalla Legge 16 novembre 1995 n.126 "Legge Quadro per la Tutela dell'Ambiente e la Salvaguardia del Paesaggio, della Vegetazione e della Flora". Per ottenere il rilascio del parere di competenza il tecnico incaricato deve far pervenire all'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole copia completa degli elaborati descritti nel presente articolo;





REPUBBLICA DI SAN MARINO

COMMISSIONE PER LE POLITICHE TERRITORIALI

- i) uno o più Studi di Impatto Ambientale di cui all'art.98, comma 1 della Legge 19 luglio 1995 n.87 e successive modificazioni (T.U.);
- I) nel caso d'intervento in "ZONA A: zone omogenee di carattere storico ambientale" (art. 33 Legge di P.R.G.), sono, inoltre, richiesti elaborati e relazioni che specifichino i materiali impiegati, i colori, i dettagli architettonici delle soluzioni che s'intendono adottare, le tipologie edilizie in modo da illustrare la continuità con le strutture e gli elementi esistenti;
- m) attestazione di conformità della proposta progettuale a tutte le norme urbanistiche edilizie ed ambientali redatta e sottoscritta dal Responsabile del Progetto:
- n) valutazione ed analisi dei costi e degli oneri gravanti sullo stato, in relazione all'attuazione della proposta e della sostenibilità economica e sociale dell'intervento:
- o) delibera della Commissione per le Politiche Territoriali di cui all'art.9, comma 2 della Legge 3 ottobre 2007 n.107; qualora, la proposta di Piano Particolareggiato o di relativa Variante, sia presentata dai soggetti privati- ai sensi dell'art.1 paragrafo primo, lettera c)- i promotori presentano alla Commissione per le Politiche Territoriali apposita richiesta relativa all'adozione della predetta delibera di indirizzo la quale dovrà essere acquisita precedentemente al deposito presso l'ufficio urbanistica della proposta di Piano Particolareggiato medesima.
- p) nel caso di proposte progettuali relative a zone classificate dalla vigente Legge di P.R.G. "Zone omogenee di carattere storico ambientale", parere vincolante della Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti d'Antichità e d'Arte. Per ottenere il rilascio del parere di competenza il tecnico incaricato deve far pervenire alla Commissione gli elaborati previsti dal "Regolamento di presentazione delle pratiche alla Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti d'Antichità e d'Arte":
- q) schema di convenzione disciplinante i rapporti tra la Pubblica Amministrazione ed i privati proprietari delle aree incluse nella zona urbanistica oggetto della proposta.

ART. 3 PARERI DEGLI UFFICI PUBBLICI COMPETENTI

I Piani Particolareggiati devono essere corredati di tutti i pareri degli Pubblici competenti, che si esprimono per i rispettivi ambiti.

Ufficio Progettazione.

Si esprime per gli aspetti riguardanti le modifiche al sistema viario, l'adeguamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie in riferimento all'entità dell'intervento.



COMMISSIONE PER LE POLITICHE TERRITORIALI

Ufficio Urbanistica.

Valuta l'incidenza dell'intervento sul carico urbanistico, le opere d'urbanizzazione ad esso connesse, la ricaduta urbanistica sulle aree contermini, la congruità con gli obiettivi del P.R.G. e degli Strumenti Urbanistici Attuativi vigenti.

Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole.

Valuta gli interventi in zona parco, zone a verde attrezzato, aree prevalentemente non urbanizzate, interventi relativi alla viabilità, alle infrastrutture alle tombinature, alle bonifiche; valuta gli aspetti paesaggistici e gli interventi di mitigazione ambientale da adottare in ottemperanza alla Legge 126/95, Legge n. 7/92, Legge n. 87/95.

E' facoltà dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole di esprimersi, ove necessario, dopo aver acquisito i pareri dell'Ufficio Progettazione e dell'Ufficio Urbanistica.

Commissione per la Conservazione dei Monumenti.

E' competente per gli interventi previsti dagli art.197, 201 e 202 comma primo della Legge n. 87/95 e dalla Legge n. 1471'05.

I pareri potranno essere espressi singolarmente dagli organismi succitati oppure collegialmente, ferma restando la necessità, da parte degli uffici, di esprimersi su tutti gli aspetti di loro competenza.

Per esprimere i pareri di cui sopra i competenti uffici hanno 30 giorni di tempo a decorrere dalla data di ricevimento del materiale relativo alla richiesta, completo di tutti gli elaborati allegati.

ART.4 PRESENTAZIONE DI ISTANZE ALL'UFFICIO URBANISTICA INERENTI STRUMENTI LIRBANISTICI ATTUATTIVI

I privati interessati hanno facoltà di presentare all'Ufficio Urbanistica istanze volte a promuovere l'avvio del procedimento amministrativo relativo all'elaborazione ed all'approvazione dei Piani Particolareggiati e relative varianti.

Le istanze che i privati possono presentare hanno ad oggetto:

- a) la pianificazione' di intere aree urbanistiche individuate in conformità alla Legge di P.R.G.;
- b) gli interventi su singoli lotti di terreno inclusi in più ampia area urbanistica



Le istanze di cui al presente articolo non sono esaminate direttamente dalla Commissione per le Politiche Territoriali ma costituiscono, a seguito dell'istruzione delle stesse compiute dall'Ufficio Urbanistica, materiale da valutare in sede di elaborazione, da parte dei competenti Uffici Pubblici o dei tecnici incaricati dall'Amministrazione, di proposta di Piano Particolareggiato e di relativa Variante.

Le istanze di cui al presente articolo sono suddivise per comparto urbanistico e inserite in apposito elenco diverso da quello predisposto per le proposte di Piani Particolareggiati o di relative Varianti.

Un rendiconto riassuntivo e dettagliato di quante e quali istanze all'Ufficio Urbanistica siano giacenti presso l'ufficio medesimo è periodicamente trasmesso, almeno ogni due mesi da parte dell'Ufficio stesso ai membri della Commissione per le Politiche Territoriali indicati all'art.2, comma 2, lettere a) e b) della Legge n.107/2007 al fine di consentire di individuare quali siano le aree urbanistiche prioritarie e definire gli obiettivi da perseguire per le stesse.

Ogni istanza è inviata all' Ufficio Urbanistica accompagnata da domanda redatta in carta legale indirizzata al Presidente e sottoscritta:

- a) dai proprietari e aventi titolo;
- b) da un tecnico abilitato iscritto agli Albi Professionali (Ingegnere, Architetto, Geometra, Geologo nei limiti assegnati alla propria attività professionale e dalle leggi e regolamenti vigenti).

Nella domanda sono indicati:

- a) le generalità dei richiedenti:
- b) la località in cui è ubicato l'intervento:
- c) gli estremi catastali delle aree in oggetto;
- d) la tipologia dell'intervento con riferimento alle norme di attuazione e alle leggi riguardanti l'oggetto della domanda;
- e) l'elenco della documentazione allegata all'istanza.

ART. 5 ALLEGATI ALLE ISTANZE ALL'UFFICIO URBANISTICA

La documentazione da produrre in allegato ad ogni istanza è , suddivisa in base al tipo d'intervento richiesto e di zona urbanistica.

Tutti gli elaborati grafici sono presentati in duplice copia e in bollo e sono, inoltre, sottoscritti da un tecnico progettista abilitato.

Gli elaborati grafici sono predisposti sulla base delle indicazioni fornite dall'Uffig



Urbanistica e sono presentati, unitamente alla relazione e alla domanda, sia su supporto cartaceo, in formato UNI AO, sia in formato digitale.

L'istanza è inoltrata all'Ufficio Urbanistica che rilascia ricevuta dell'avvenuto deposito.

In caso di incompletezza l'Ufficio Urbanistica, entro il termine di 30 gg dall'avvenuto deposito, richiede i documenti mancanti che devono essere prodotti entro i successivi 30 gg., decorsi inutilmente i quali non si procederà all'istruzione della richiesta che verrà pertanto archiviata.

Ogni istanza è esaminata e verificata dall'Ufficio Urbanistica che, a seguito dell'istruzione redige una scheda tecnica di valutazione della stessa.

Alle istanze all'Ufficio Urbanistica sono allegati i documenti e gli elaborati tecnici di seguito specificati.

- a) estratti catastali (partita, planimetria, allibramento) rilasciati dall'Ufficio Tecnico del Catasto, con l'esatta indicazione dell'immobile e/o dell'area d'intervento controfirmato dal progettista;
- b) copia conforme completa del Piano Particolareggiato vigente;
- c) elaborati grafici che illustrino lo stato di consistenza in scala adeguata, con profili altimetrici e quote. Devono essere riportati, inoltre, l'indicazione delle alberature esistenti, la presenza di corsi d'acqua, gli elementi di degrado e/o dissesto;
- d) elaborati grafici che illustrino la proposta progettuale in scala adeguata, con piani quotati e profili altimetrici ante e post opera;
- e) planimetrie con indicazione delle proposte progettuali in cui siano ben evidenziate:
 - 1) la zonizzazione, le alberature interessate dall'intervento, i sistemi di regimazione delle acque meteoriche che s'intendono adottare;
 - 2) elaborati planivolumetrici in cui compaiano le indicazioni relative alle sagome d'ingombro all'indice di utilizzazione fondiaria e all'altezza dei singoli fabbricati. Sulla tavola planivolumetrica devono, inoltre comparire esplicitamente:
 - 2.1) l'indice di utilizzazione fondiaria (Uf= Su/Sf) di progetto e quello esistente:
 - 2.2) l'indice di fabbricabilità fondiaria (If= V/Sf) di progetto e quello esistente;
 - 2.3) la superficie utile totale e suddivisa per gruppi di funzioni.
- f) relazione tecnica descrittiva dell'intervento richiesto, sue finalità ed obiettivi, con dettagliata illustrazione delle motivazioni a supporto delle scelte tecniche adottate;
- g) fotografie che illustrino in modo esauriente la situazione della zona interessata dall'intervento e del suo contesto.
- h) estratto di Piano Regolatore Generale.







REPUBBLICA DI SAN MARINO

COMMISSIONE PER LE POLITICHE TERRITORIALI

- i) dichiarazione, sottoscritta dal progettista, di conformità con quanto stabilito dalla Legge n.126/1995
- j) nel caso d'intervento in "ZONA A: zone omogenee di carattere storico ambientale", (art. 33 Legge di P.R.G.), sono, inoltre, richiesti elaborati e relazioni che specifichino i materiali impiegati, i colori, i dettagli architettonici delle soluzioni che s'intendono adottare, le tipologie edilizie in modo da illustrare la continuità con le strutture e gli elementi esistenti e la preventiva autorizzazione vincolante della Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità d'Arte. Per ottenere il rilascio del parere di competenza il tecnico incaricato deve far pervenire alla Commissione gli elaborati previsti dal "Regolamento di presentazione delle pratiche alla Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti d'Antichità e d'Arte";
- I) relazione geologica redatta da geologo.

ART. 6 VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

La Valutazione Ambientale è effettuata dal Comitato Tecnico Scientifico di cui agli artt.19 e 20 della Legge n.126/1995, che la esegue in conformità a quanto previsto dalle "Linee Guida per la Valutazione Ambientale" emanate dal Congresso di Stato.

Il Comitato Tecnico Scientifico provvede, nel termine perentorio di 90 gg., dalla presentazione del progetto e del relativo Studio di Impatto Ambientale, fatto salvo cause di forza maggiore alla notifica al proponente della conseguente deliberazione ed alla affissione della medesima presso Urbanistica.

La deliberazione di Valutazione di Impatto Ambientale può contenere, oltre a rilievi ed osservazioni, specifiche prescrizioni in ordine a modifiche da apportare al progetto e ad interventi aggiuntivi di mitigazione e compensazione ambientale.

Le prescrizioni dettate dal Comitato Tecnico Scientifico con la deliberazione di cui sopra sono vincolanti in sede di esame del progetto a fini urbanistici ed edilizi. In relazione agli interventi di cui all'art.96, comma 1, punto 1) del T.U., la Commissione per le Politiche Territoriali acquisisce ed esamina la deliberazione di Valutazione di Impatto Ambientale prima della definitiva approvazione dello strumento di pianificazione attuativa.

La Commissione per le Politiche Territoriali recepisce integralmente le prescrizioni contenute nella deliberazione di cui sopra e valuta, secondo i criteri e le modalità di cui all'art.11, comma 10, lettera d) del T.U. le osservazioni ed i rilievi ivi formulati, che devono sempre essere espressamente richiamati nella delibera di approvazione definitiva dello strumento urbanistico.

ART.7 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ZONE CLASSIFICATE "PERIMETRO DI INTERVENTO A PROGETTO UNITARIO CON ITERRITORI CONFINANTI"

Qualunque intervento compreso all'interno delle zone urbanistiche individuate sulla cartografia allegata alla Legge di P.R.G. quali "Perimetro di intervento a progetto unitario con i territori confinanti", segue l'iter d'approvazione previsto per i Piani Particolareggiati.

La documentazione da presentare in relazione a proposta di Piano Particolareggiato o relativa Variante concernente la zona urbanistica di cui al presente articolo, oltre a quella elencata agli articoli 1 e 2, è quella necessaria ad illustrare in modo esauriente il coordinamento i comuni contermini, con gli strumenti urbanistici in essi vigenti e con i progetti in itinere.

Il coordinamento con gli interventi previsti nei comuni contermini è indipendente dai loro tempi di approvazione.

ART. 8 PIANI PRELIMINARI DI COORDINAMENTO

I Piani Preliminari di Coordinamento interessano raggruppamenti di zone R2, come individuato dall'Allegato "D" alla Legge di Piano Regolatore Generale, e forniscono le prescrizioni e le indicazioni atte a garantire l'armonizzazione dei singoli Piani Particolareggiati.

I Piani Preliminari di Coordinamento hanno una valenza di vincolo e non di indirizzo; sono, altresì vincolanti le schede prescrittive disciplinanti le singole zone R2 contenute nell'Allegato "D" alla Legge di P.R.G.

L'iter dei Piani Preliminari di Coordinamento prevede l'approvazione in due letture da parte della Commissione per le Politiche Territoriali, che ha, in ogni caso, il potere di modificare lo strumento urbanistico attuativo.



ART. 9 FRAZIONAMENTI CATASTALI (zone a Piano Particolareggiato)

Le istanze di autorizzazione a frazionamenti catastali nelle zone di cui all'art. 195 del T.U. sono indirizzate alla Commissione per le Politiche Territoriali e contengono le indicazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Le stesse sono presentate con allegati i documenti e gli elaborati tecnici di seguito specificati:

- a) estratti catastali (partita, planimetria, allibramento) rilasciati dall'Ufficio Tecnico del Catasto, con l'esatta indicazione dell'immobile e/o dell'area d'intervento controfirmati dal progettista;
- b) planimetria dell'area con indicazione delle nuove linee di frazionamento confrontate alle linee di frazionamento esistenti;
- c) relazione tecnica descrittiva dell'intervento richiesto e delle sue finalità ed obiettivi;
- d) fotografie dell'area;

ART.10 RICORSI E OSSERVAZIONI ALLE PROPOSTE DI PIANO PARTICOLAREGGIATO O DI RELATIVA VARIANTE

Nel termine di cui all'articolo 11, comma 10, lettera c) del T.U. Gli Uffici pubblici ed i soggetti privati interessati (singoli cittadini, gruppi, associazioni etc.) possono presentare ricorsi o osservazioni alla proposta di Piano Particolareggiato o di relativa Variante.

I ricorsi e le osservazioni sono presentati in marca da bollo, anche senza essere sottoscritti da tecnico abilitato, all'Ufficio Urbanistica e sono accompagnati, ove necessario, da materiale (relazioni tecniche, elaborati grafici, fotografie) atto ad illustrare in modo esauriente le motivazioni alla base degli stessi.

L'Ufficio Urbanistica rilascia ricevuta di deposito.

Nel termine sopra indicato, gli Uffici Pubblici che ne abbiano interesse e in particolare, quelli facenti parte del dipartimento Territorio, Ambiente e Agricoltura possono esprimersi, singolarmente o collegialmente, in ordine al contenuto della Proposta di Piano Particolareggiato o di relativa Variante per ciò che concerne i rispettivi ambiti di competenza.

Se relativi a proposta di Variante al Piano Particolareggiato, i ricorsi potranno essere esaminati dalla Commissione solo se pertinenti con l'oggetto della Variante medesima.

ART.11 ESAME DELLE PRATICHE DA PARTE DELLCOMMISSIONE PER LE POLITICHE TERRITORIALI.

In sede d'esame delle pratiche il Presidente pone il proprio visto sulla domanda e sugli elaborati grafici allegati.

In sede di esame della proposta di Piano Particolareggiato o di relativa Variante nell'ambito sia dell'adozione del progetto preliminare che dell'approvazione definitiva, la Commissione per Politiche Territoriali valuta lo schema di convenzione disciplinante i rapporti fra l'Amministrazione ed i privati proprietari delle aree incluse nella zona urbanistica oggetto dello strumento di pianificazione attuativa; La deliberazione, nella sua formulazione, è motivata anche con richiamo di leggi e norme vigenti.

L'accoglimento parziale della richiesta comporta la ripresentazione alla Commissione per le Politiche Territoriali degli elaborati modificati, sia su supporto cartaceo che in formato digitale; sulla predetta documentazione modificata in conformità agli indirizzi espressi dalla Commissione il Presidente appone il visto di approvazione definitiva.

SCHEMA DI CONVENZIONE

- Lo schema dovrà essere predisposto nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 11 della Legge n. 87/1995 come modificato dall'art.8 della Legge n.107/2007.

ART.12 DELIBERE INTERPRETATIVE

costituiscono parte integrante del presente regolamento le delibere interpretative della Commissione per le Politiche Territoriali di cui all' "Allegato n.1", "Allegato n.2", "Allegato n.3", "Allegato n.5", "Allegato n.6", e "Allegato n.7" al presente.

